

IL PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA: “COSTI INUTILI E PURA PROPAGANDA”

Il provvedimento in esame reca l'**autorizzazione alla ratifica** e l'esecuzione del **Protocollo** tra il governo della **Repubblica italiana** e il Consiglio dei ministri della **Repubblica di Albania**, per il rafforzamento della **collaborazione in materia migratoria**, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

Con questo atto l'Albania riconosce all'Italia il **diritto all'utilizzo**, rispettivamente, di un'area ubicata presso il **porto di Shengjin** e di un'altra area ubicata nell'entroterra presso la **località di Gjader**, concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, destinate alla **realizzazione di strutture** per effettuare le **procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti** non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il provvedimento reca, inoltre, alcune **norme di coordinamento con l'ordinamento interno**.

Il **Partito Democratico** ha denunciato da subito, presentando anche **una pregiudiziale di merito** al disegno di legge, i **diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del Protocollo** e delle disposizioni applicative, a partire dalle **irragionevoli discriminazioni di trattamento** che si produrranno in applicazione di questo accordo **tra gli stranieri** che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, **con riferimento al sistema di accoglienza** in generale, e rispetto **all'applicazione di alcune garanzie fondamentali** riconosciute dalle **direttive europee** e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia.

È da rilevare, in particolare, la **violazione del principio di uguaglianza** relativamente ad alcune delle più cruciali garanzie per i richiedenti asilo previsti dalla [direttiva UE sulle procedure di esame delle domande](#). Alcune importanti **garanzie previste dalla direttiva Ue** infatti **presuppongono la presenza del richiedente nel territorio dello Stato membro o alla sua frontiera**, come nel caso del diritto alle informazioni e alla consulenza sul diritto di chiedere asilo (art. 8); il diritto di comunicare con “organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza” (articolo 12 par.1 c); il diritto di consultare “in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa” (art.22).

È evidente che **lo straniero portato in Albania**, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà **in una condizione di discriminazione giuridica** per motivi di condizione personale, **espressamente vietata anche dalla nostra Costituzione**.

Allarmanti, infine, sono **gli oneri indicati [nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato, allegata al disegno di legge del Governo](#)**, che hanno messo in luce l'immane **sforzo**

economico che l'Italia dovrà sostenere per **realizzare le strutture**: costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi.

Se i dieci Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) su suolo italiano sono costati 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione di Shengjin, e soprattutto Gjader, in enclave italiane ne costerà almeno cinque volte tanto per i prossimi cinque anni.

Risorse sottratte da impieghi come sanità, cultura e istruzione e soprattutto, **non date ai comuni per le politiche di accoglienza**, quelle che servirebbero in questa circostanza e in questa situazione.

“In 5 anni toccherete **una spesa che sfiorerà i 700 milioni di euro** – ha sottolineato [Toni Ricciardi \(PD-IDP\) nel suo intervento in discussione generale](#) – e nel frattempo, per fare questo, lo abbiamo visto con la manovra di bilancio, avete smontato a pezzo a pezzo quel residuo che c'era a tutela delle fasce più deboli e a tutela dei vulnerabili in questo Paese”. Un'operazione dagli alti costi per solo 3.000 persone! Infatti il **numero totale di migranti** presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo **non potrà essere superiore a tale cifra**. È opportuno ricordare che soltanto nel 2023 nel nostro paese sono sbarcate quasi 160.000 persone, a dimostrazione della **inutilità dei provvedimenti adottati finora dal Governo** in materia di migrazione (vedi i dossier n. [12](#), [25](#), [61](#), e [68](#) del Gruppo PD-IDP).

C'è infine un altro aspetto non secondario. Per le norme internazionali, **non possiamo raccogliere persone in acque nazionali e portarle in un Paese terzo**, le andiamo a prendere in acque internazionali. Così apprendiamo dal Governo che vorrebbe portare in Albania solo le persone che poi sarà in grado di rimpatriare; quindi, **non persone con vulnerabilità**. “Ma come facciamo e come farà il Governo a decidere come portare le persone in Albania?” Giustamente [Paolo Ciani \(PD-IDP\) ha evidenziato nel suo intervento in Aula, le contraddizioni del provvedimento](#). “Una prima scrematura avverrà in acque internazionali, prima di imbarcarle sulle navi italiane che le porteranno in Albania. **E chi farà questa divisione, in base a quali parametri?** Come decideremo se una persona proviene da un Paese o da un altro Paese?”.

Laura Boldrini (PD-IDP), anche sulla scorta della propria **esperienza pluridecennale nelle Agenzie delle Nazioni Unite**, ha correttamente rilevato, [durante l'esame in Commissione](#), la totale **impraticabilità** di poter effettuare lo **screening di migranti a bordo** delle imbarcazioni, elencando puntigliosamente le difficoltà da superare.

“Il dubbio – ha concluso Ciani – che i soldi che voi prevedete di spendere per questo tipo di attività saranno **soldi sprecati e spesi male**, mi rimarrà sempre e, soprattutto, mi rimarrà perché andrà **a discapito del trattamento umano delle persone**.”

A fronte della **disperazione di coloro che intraprendono il viaggio** verso l'Europa **nulla contano le singole scelte normative di un Paese**, come ha già dimostrato il [decreto-legge ONG](#): nonostante si obblighino le stesse ONG ad attraccare in porti sempre più lontani, **gli sbarchi sono infatti aumentati**.

Il Governo e la maggioranza di destra che lo sostiene non hanno avuto argomenti per replicare a queste critiche, **respingendo tutti gli emendamenti** incluso quello che escludeva dalla “deportazione” in Albania minori non accompagnati, donne incinte, persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e, in generale, di persone vulnerabili.

“Questo provvedimento – [ha ribadito in Aula Laura Boldrini \(PD-IDP\)](#) – **costerà una fortuna ai cittadini e alle cittadine italiani**, in un momento in cui, qui da noi, tanti non possono curarsi, tanti non hanno i mezzi per andare avanti. Si poteva evitare questa spesa? Sì, si potevano fare centri in Italia che sarebbero costati molto di meno, **altro che 670 milioni di euro, per ospitare quanti migranti? 3.000**. Voi vi rendete conto che, lo scorso anno, sulle coste italiane sono arrivati oltre 150.000 migranti? 3.000 migranti al mese, cioè nulla. In conclusione, ... c'è solo una domanda: **perché lo volete fare in Albania? Solo per la campagna elettorale delle europee**.

Noi non possiamo accettare che i migranti vengano sottoposti a pesanti ed inutili trattamenti discriminatori, né che venga sperperato così tanto denaro pubblico e, per questo motivo – ha concluso Laura Boldrini (PD-IDP) – noi del gruppo del Partito Democratico voteremo convintamente contro questo provvedimento.”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno” ([AC 1620](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e III Affari Esteri.

Interventi dei deputati PD-IDP:

discussione generale, [Toni Ricciardi](#) e [Paolo Ciani](#); esame di pregiudiziali, [Paolo Ciani](#) e [Toni Ricciardi](#); dichiarazione di voto finale di [Laura Boldrini](#).

Si segnalano inoltre gli interventi di: [Vincenzo Amendola](#), [Federico Fornaro](#), [Matteo Mauri](#), [Debora Serracchiani](#), [Simona Bonafè](#), [Laura Boldrini](#), [Matteo Orfini](#), [Piero De Luca](#), [Ouidad Bakkali](#), [Gianni Cuperlo](#), [Claudio Mancini](#).

SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA E ORDINE DI ESECUZIONE (ARTT. 1 E 2)

I primi due articoli del disegno di legge recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Protocollo. L’articolo 1 **autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania** “per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria”, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato “Protocollo”.

L’articolo 2 reca, invece, **l’ordine di esecuzione del Protocollo**, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13, paragrafo 1, del

Protocollo. Il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.

AUTORITÀ COMPETENTI (ART. 3, CO. 1)

L'articolo 3, comma 1, modificato durante l'esame in Commissione, individua le **autorità competenti** per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma: **Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio**. Si prevede inoltre, **nell'ambito delle aree in Albania** indicate nel Protocollo, l'istituzione di **un nucleo** di coordinamento e raccordo **alle dipendenze della Questura di Roma**, di un nucleo di **polizia giudiziaria**, di un nucleo di **polizia penitenziaria** e di un ufficio di **sanità marittima, aerea e di confine**.

PROCEDURE NELLE AREE INDIVIDUATE DAL PROTOCOLLO (ART. 3, CO. 2-6)

Vengono delineate le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo. In base al comma 3,

Le **aree concesse in uso all'Italia** da parte dell'Albania sono **equiparate alle zone di frontiera o di transito** nelle quali si applica la **procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale** (comma 3). Il comma 4 equipara entrambe

Le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), denominate "**strutture per le procedure di ingresso**" e lettera B), denominate "**strutture per l'accertamento** dei presupposti per il riconoscimento della **protezione internazionale** e **per il rimpatrio dei migranti** non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano" **sono equiparate agli hotspot**. Le sole **strutture destinate al rimpatrio** tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono **equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio** (comma 4).

Viene disciplinata la **modalità di rilascio dell'attestato** nominativo che certifica la qualità di **richiedente protezione internazionale** (comma 5).

Si precisa che **il trasferimento nel territorio italiano** dei migranti può avvenire **solo in casi eccezionali** (comma 6).

APPALTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE (ART. 3, CO. 7)

Per l'attuazione del Protocollo, le **amministrazioni pubbliche** sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di **contratti o convenzioni** di appalto di lavori, servizi o forniture, **anche in deroga alla normativa vigente** (art. 3, co.7):

- ad **ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;
- allo **schema di capitolato di gara d'appalto** adottato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 142/2015.

IMPIGNORABILITÀ (ART. 3, CO. 8)

È sancita l'**impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano** derivanti dall'attuazione del Protocollo, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio degli atti di pignoramento o sequestro eventualmente notificati. In tali casi il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE (ART. 4)

L'articolo 4, modificato in Aula, reca disposizioni riguardanti **l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane**.

Si prevede **l'applicabilità ai migranti** – per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana (art. 1, par. 1, lett. d del Protocollo) – **della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure** relativi all'ammissione e alla permanenza degli **stranieri nel territorio nazionale**, in quanto compatibile (co. 1).

Previste disposizioni in materia di **rilascio della procura speciale al difensore** da parte dello straniero (co. 2).

Si prevede che il **“responsabile italiano”** di cui all'art. 5, comma 1, adotti le misure necessarie a **garantire il pieno e tempestivo esercizio del diritto di difesa** da parte dello straniero. Inoltre, si prevede che per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa sia **utilizzato l'indirizzo di posta elettronica** o altro servizio di recapito certificato qualificato messo a **disposizione dal responsabile italiano** e che il diritto dello straniero di conferire con il proprio difensore sia esercitato mediante **collegamento da remoto con modalità audiovisive che ne garantiscano il diritto alla riservatezza** (co. 3).

Il **ricorso avverso la decisione** della sezione della commissione territoriale per il **riconoscimento della protezione internazionale** di Roma è proposto entro il termine ordinario di 14 giorni dalla notifica del provvedimento (co. 4).

In via generale **l'avvocato del migrante** partecipa **all'udienza** dall'aula in cui si trova il giudice **mediante collegamento audiovisivo da remoto**. Qualora **non sia possibile il collegamento da remoto** e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato **un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura, comunque non superiore a 500 euro** (co. 5).

Viene poi **disciplinata la sottoposizione alla giurisdizione italiana dello straniero** che si trova **nelle aree** date in uso all'Italia dal **Governo albanese** e vi commette un delitto, ad **eccezione** dei casi in cui il reato sia commesso **a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese** (co. 6-19). Regolato il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale (co. 7).

Mentre i commi successivi (da 8 a 18) dettano specificamente le **disposizioni procedurali da applicare** nel caso di **reati commessi** nelle citate aree date in uso all'Italia dal Governo albanese (co. 8-18).

In particolare, si segnala che il **personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria** istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad **un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato**, è tenuto a **trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore**. Sia l'interrogatorio da parte del PM sia l'udienza di convalida dinanzi al giudice si svolgono **sempre da remoto** con le modalità disciplinate dall'articolo 133-ter c.p.p.; l'arrestato o il fermato **si collegano dal luogo in cui si trovano** (co. 9-10).

L'istanza di riesame della misura coercitiva (ex art. 309 c.p.p.) deve essere presentata entro 15 giorni; anche all'udienza per il riesame, **l'indagato partecipa a distanza**, collegandosi dal luogo in cui si trova (co. 12). Si prevede, inoltre, che il **diritto dell'imputato** sottoposto a custodia cautelare a conferire con il proprio difensore, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., **è assicurato con collegamenti audiovisivi** (co. 15). Le **notificazioni** al soggetto sottoposto alle procedure previste dal codice di procedura penale sono **eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria** istituito presso le aree individuate dal Protocollo, nel luogo di detenzione/trattenimento mediante **consegna di copia alla persona** (co. 16).

Per quanto riguarda **i depositi e le comunicazioni** effettuate dagli organi di polizia giudiziaria, si stabilisce che possano sempre essere effettuati **con l'utilizzo di modalità telematiche** (co. 17). **Lo straniero** può altresì rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, **al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis del [decreto legislativo n. 286 del 1998](#) (co. 19).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 5, CO. 1-3)

Sono previste alcune **disposizioni di organizzazione** di competenza del **Ministero dell'interno** quali **l'istituzione di un responsabile italiano** per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo; **l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia** alle dipendenze della Questura di Roma; **l'assunzione di 45 funzionari** per le esigenze delle **Commissioni e delle Sezioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 5, co. 1-3).

In particolare, per quanto riguarda la figura del **responsabile italiano**, questi sono **individuati dal Ministero dell'interno tra i propri dipendenti**, senza nuovi oneri, ed è previsto che ciascuno dei responsabili delle strutture abbia **un vicario individuato** con le medesime modalità. Per quanto riguarda i loro compiti, i responsabili delle aree e i loro vicari devono:

- far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale;
- informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ART. 5, CO. 4-7)

Al fine di fare fronte alle esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, alcune disposizioni sono volte ad autorizzare **l'assunzione di personale** presso i **Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia**, ad incrementare il **ruolo organico della magistratura ordinaria** e ad

autorizzare il CSM ad attivare la procedura per la copertura di **ulteriori posti di giudice di pace** (art. 5, co. 4-7)

UFFICIO SPECIALE USMAF IN TERRITORIO ALBANESE (ART. 5, CO. 8)

Questa disposizione stabilisce che – per lo svolgimento dei compiti dell'**ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine (USMAF)** – il **Ministero della salute è autorizzato ad assumere 5 dirigenti sanitari** con il profilo di medico e **6 unità di personale non dirigenziale**, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui 4 con il profilo di funzionario sanitario e 2 con il profilo di funzionario amministrativo. Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'INMP (ART. 5, CO. 9)

Si dispone, inoltre, che nelle specifiche aree demaniali individuate nel Protocollo, l'**INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà** svolga le proprie **funzioni di assistenza e di coordinamento** tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, l'Istituto è autorizzato ad **assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 28 unità di personale** utili al completamento della propria dotazione organica. Le assunzioni sono **a valere sul proprio finanziamento corrente** e sono effettuate mediante l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità di personale già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 5, co. 9).

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL (ART. 5, CO. 10)

Per quanto concerne il regime del **trattamento di missione del personale** inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo, si rinvia alla disciplina prevista dalle **legge quadro sulle missioni internazionali** ([legge n. 145 del 2016](#)) e, quanto al **regime assicurativo**, al trattamento accordato al **personale dal Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale ([D.P.R. n. 18 del 1967](#)).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 6)

L'articolo 6, modificato in Aula, reca le **disposizioni finanziarie** per l'attuazione del provvedimento in esame. In particolare, si autorizzano le **spese per la realizzazione delle strutture e delle dotazioni strumentali** necessarie all'esecuzione del Protocollo, i cui oneri finanziari, sono pari a circa **47,7 milioni di euro per l'anno 2024** (co. 1).

Si quantificano gli oneri relativi al **rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante** ammesso al patrocinio a spese dello Stato, valutati in **3.240.000 per l'anno 2024** e in **6.480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028** (co. 2), nonché dalla costituzione del **Fondo di garanzia**, di cui all'allegato 2 al Protocollo ("Disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte Albanese"), valutati in **28 milioni di**

euro per il 2024 e in 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (co. 3). Si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, di un **fondo** da ripartire con la dotazione di **89.112.787** euro per l'anno 2024 e di **118.565.373 euro** per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, per far fronte agli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento (co. 4). Sono quantificati, inoltre, gli **oneri** derivanti dalla costituzione del predetto Fondo e **quelli derivanti dalle assunzioni autorizzate** (presso il Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della salute, e di 10 magistrati ordinari).

Si prevede che in caso di rinnovo del Protocollo ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 7)

L'articolo 7 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale**. Si ricorda che l'articolo 13 del Protocollo prevede che questo entri in vigore **alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note**.

CONTENUTO DEL PROTOCOLLO

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA, FATTO A ROMA IL 6 NOVEMBRE 2023

Il **Protocollo** è composto da **14 articoli** e **2 allegati**.

L'**articolo 1** contiene le **definizioni** utilizzate nel Protocollo.

L'**articolo 2** dichiara la **finalità** del Protocollo, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di **gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi**, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Secondo l'**articolo 3**, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo - secondo i criteri stabiliti dal Protocollo - delle **Aree**, che sono **concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo** (in conformità con l'articolo 13).

Secondo la definizione di "aree" dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Protocollo, esse sono i **beni immobili di proprietà demaniale**, individuati nell'**Allegato 1**, ovvero:

- l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso (Allegato 1, lettera A));
- l'area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano (Allegato 1, lettera B)).

La Parte italiana può realizzare, ai sensi dell'**articolo 4**, le strutture indicate nell'**Allegato 1**. Tali **strutture** sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la

pertinente normativa italiana ed europea. Le **controversie** che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Sempre l'articolo 4 stabilisce inoltre che il **numero totale di migranti** presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo **non potrà essere superiore a 3.000**. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i **mezzi delle competenti autorità italiane**. Le **spese** per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono **totalmente a carico della Parte italiana**. Nell'ambito di tali strutture, la Parte italiana istituisce altresì le **strutture sanitarie** al fine di garantire i servizi sanitari necessari.

L'**articolo 5** dispone che la **realizzazione e la gestione delle strutture** avviene nel rispetto della **pertinente normativa italiana**, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il **progetto e la documentazione** inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture. La Parte italiana realizza inoltre le **strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno** delle Aree.

L'**articolo 6** riguarda prevalentemente le questioni connesse con il mantenimento della **sicurezza** delle aree, e prevede la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti, e in particolare:

- le competenti autorità della **Parte albanese** assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel **perimetro esterno** alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese;
- le competenti autorità della **Parte Italiana** assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza **all'interno delle Aree**. Le competenti autorità della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento.

L'**articolo 7** contiene disposizioni relative al **personale italiano**, i cui nominativi sono comunicati previamente, per le vie diplomatiche, dalla Parte italiana. Il personale italiano **non è soggetto alla giurisdizione albanese** per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Il personale italiano è invece **sottoposto alla giurisdizione albanese** nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, **al di fuori del servizio, reati** previsti dalla legislazione albanese **in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese**. Ad eccezione di questi casi (soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali), il personale italiano gode di **immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania**.

L'**articolo 8** rinvia a **successive intese** la **disciplina dell'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana** e la procedura di **trasferimento dei migranti** in territorio albanese.

L'**articolo 9** dispone che il **periodo di permanenza dei migranti** nel territorio della Repubblica d'Albania, in attuazione del Protocollo, **non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana**. Le autorità italiane, **al termine delle procedure** eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono **all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese**, con costi a carico della Parte italiana. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono **l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle**

agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile. In caso di **nascita o morte**, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In particolare, in caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro quindici giorni dal decesso.

La regolazione **degli oneri e delle spese** è disciplinata dall'**articolo 10** e dal connesso **Allegato 2**. Tali spese sono **rimborsate dalla Parte italiana alla Parte albanese** in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'**Allegato 2**.

L'**articolo 11** elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo, ossia:

- **restituzione delle aree** alla Parte albanese, che non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate;
- **allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese** entro il termine del Protocollo.

Ai sensi dell'**articolo 12**, ciascuna Parte indennizza i **danni** causati all'altra Parte **da dolo o colpa grave del proprio personale** e le **perdite** derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte.

L'**articolo 13** regola l'entrata in vigore e la durata del Protocollo. Il Protocollo entra in vigore **alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note**. Il Protocollo resta in vigore **per 5 anni** ed è rinnovato tacitamente **per un ulteriore periodo di 5 anni**, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo. Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, **denunciare** il presente Protocollo, con un **preavviso scritto di sei mesi**. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.

Secondo l'**articolo 14**, qualsiasi **controversia** tra le Parti **sull'interpretazione o sull'applicazione** del Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso **è risolta in via amichevole** mediante consultazioni tra le Parti.